

QUESTIONI APERTE

False comunicazioni sociali

La decisione

False comunicazioni sociali - Punibilità - Condotta di falso - Dati di bilancio (C.c., artt. 2621, 2622).

Il reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. (sia nella versione antecedente alla riforma del 2015, che nell'attuale disciplina) subordina la punibilità di una condotta di falso alla circostanza che l'inveridicità dei dati del bilancio si rifletta sulla valenza informativa dello stesso, determinando il venir meno della sua idoneità a rappresentare correttamente la situazione dell'ente collettivo che lo ha redatto e la sua utilità informativa per quanti in quell'ente volessero eventualmente investire i propri risparmi.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI QUINTA, 3 gennaio 2020 (ud. 1° marzo 2019), - MORELLI, *Presidente* - SCARLINI, *Estensore* - LIGNOLA, *P.G.*, (*Conf.*) - L, *ricorrente*.

Non necessario il raffronto fra diverse annualità di bilancio per il reato di false comunicazioni sociali

1. La Cassazione recentemente ha posto termine, confermando l'assoluzione degli imputati, ad una vicenda processuale in cui erano contestati i reati di falso in bilancio ed aggio taggio informativo ai componenti del consiglio di amministrazione di una società di assicurazione. Secondo l'accusa gli imputati avevano, in sede di approvazione del bilancio, dapprima occultato, con riferimento alla voce "gestione sinistri", significative perdite (indicando un importo riferito alla suddetta voce assolutamente inadeguato) e successivamente propalato tali notizie mendaci, in modo idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli.

Tralasciando i profili inerenti alle condotte di aggio taggio, la vicenda presenta spunti di interesse con riferimento al delitto di falso in bilancio - nel caso di specie contestato con richiamo all'art. 2622 cod. civ., essendo la società coinvolta quotata in borsa - ed in particolare in relazione al tema della falsità rilevante ovvero in ordine a quale grado di significatività ed importanza deve rivestire l'informazione contabile che si presume falsa per potersi sostenere che la stessa abbia condizionato le scelte di investimento dei lettori del bilancio. È noto infatti che il legislatore, nel punire il falso in bilancio richiede che i dati menzogneri contenuti in tale comunicazione contabile siano realmente fuorvianti per la complessiva valutazione circa la solidità economica, patrimoniale

e finanziaria della società¹, non potendo il reato ritenersi integrato per la presenza di una qualsiasi irregolarità nel bilancio della stessa. In sostanza, il reato di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. (sia nella versione antecedente alla riforma del 2015, che nell'attuale disciplina) subordina la punibilità di una condotta di falso alla circostanza che l'inveridicità dei dati del bilancio si rifletta sulla valenza informativa dello stesso, determinando il venir meno della sua idoneità a rappresentare correttamente la situazione dell'ente collettivo che lo ha redatto e la sua utilità informativa per quanti in quell'ente volessero eventualmente investire i propri risparmi².

Questo tema è solo accennato nella sentenza della Cassazione cui si è fatto cenno in precedenza. Un riferimento, infatti, si rinviene solo nella parte in cui la Suprema Corte nel respingere il ricorso avanzato dalla C.O.N.S.O.B. rimprovera a quest'ultima di non essersi adeguatamente confrontata (e quindi di non aver efficacemente replicato in sede di impugnazione) con le osservazioni del consulente della difesa (pienamente accolte nelle decisioni di assoluzioni) secondo cui il contestato *deficit* della riserva sinistri presente nel bilancio incriminato non si sarebbe trasferito, automaticamente e nell'identica misura, sul risultato economico dell'anno preso in considerazione nell'imputazione, poiché la voce relativa trovava collocamento nello stato patrimoniale e non concretava pertanto una perdita di eguale misura nel conto economico, così da incidere in misura inferiore all'1,5% sull'esito finale del bilancio tacciato di

¹ Per questa considerazione GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: fra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, n. 218.3, par. 4.

Si vedano anche MUCCIARELLI, *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*; SEMINARA, *La nuova riforma in tema di delitto contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio. La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 783; ID., *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 139; SANTORIELLO, *Il nuovo reato di falso in bilancio*, Torino 2015, 118; SUPERTI FURGA, *Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica*, in *Soc.*, 2015, 1292; SCOLETTA, *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, *ibidem*, 1292.

Con riferimento alla precedente disciplina, ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 288; MARINUCCI, *Depenalizzazione del falso in bilancio con l'avallo della SEC: ma è proprio così?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 138; CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, Milano, 2010.

² In questo senso, con diverse prospettazioni e giustificazioni, con particolare riferimento al cosiddetto falso per omissione, posto che l'obbligo di informazione può sussistere solo con riferimento a notizie la cui mancata comunicazione può indurre in errore i lettori del bilancio, MAZZACUVA, *Il falso in bilancio: casi e problemi*, Padova 1996, 124; ELLERIO - NORDIO, *Reati societari e societari*, Padova 1998, 48; IACOVIELLO, *La responsabilità degli amministratori nella formazione di fondi occulti*, in *Cass. Pen.* 1995, 3565; PERINI, *Valutazione di bilancio e false comunicazioni sociali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1995, 547; ID., *Falso in bilancio, fede pubblica e patrimonio dell'investitore*, in *Il fisco* 1997, 6489.

falsità.

Maggiore attenzione al tema hanno dedicato, ovviamente, i giudici di merito ed è perciò sul contenuto di queste due decisioni che bisogna soffermarsi, in particolare sulla sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal giudice delle indagini preliminari, per approfondire la questione.

2. Il reato di false comunicazioni sociali oggetto del procedimento in esame era stato commesso nella vigenza della versione dell'art. 2622 cod. civ. approvata nel 2002, quando la punibilità di tale delitto era, come noto, subordinata al superamento di determinate soglie quantitative, richiedendosi una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento, prevedendosi inoltre la non punibilità del fatto se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nel caso di specie, secondo i giudici di merito, la soglia del 5% inerente alla variazione del risultato economico lordo di esercizio non risultava essere superata e di conseguenza doveva pronunciarsi sentenza di assoluzione. Questa conclusione è interessante in quanto in entrambe le decisioni di merito la predetta variazione del risultato economico lordo di esercizio non viene calcolata con riferimento al singolo anno preso in considerazione (nel caso di specie il 2010) - raffrontando cioè la differenza del risultato economico a seconda della presenza o meno nel bilancio 2010 della falsità contestata -, ma si sostiene che si sarebbero dovuti confrontare i dati del bilancio del 2009 ricalcolati con lo stesso criterio adottato per il calcolo corretto della medesima voce riferibile al 2010: detto altrimenti, secondo i giudici di prime e seconde cure andavano paragonati i dati del bilancio 2010 con quelli del 2009 e dopo verificare se fra i risultati economici dei due diversi esercizi vi fosse o meno, in ragione del falso contestato con riferimento al solo bilancio 2010, una variazione del 5%.

Per meglio comprendere il problema è il caso di ricostruire analiticamente i passaggi motivazionali dei provvedimenti di merito ed in particolare l'argomentazione presente nella sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, l'accusa censurava i bilanci sostenendo che l'importo della riserva sinistri nel 2010 era stato determinato utilizzando un metodo di valutazione non corretto, la cui adozione aveva condotto a sottostimare il *quantum* da accantonare; di contro, utilizzando un metodo corretto la somma da iscrivere a riserva sarebbe stata ben più significativa e ciò avrebbe determinato

una variazione, ovviamente in negativo, del risultato economico lordo per l'anno 2010 superiore al 5% con conseguente superamento della soglia di punibilità prevista dal legislatore. Questa tesi non è stata però condivisa dai giudici i quali, come detto, hanno ritenuto che nel calcolo della variazione percentuale del risultato economico di esercizio l'importo della voce "riserva sinistri" ritenuto corretto dai consulenti dell'accusa andasse raffrontato non all'importo della medesima voce iscritto dagli imputati nel bilancio incriminato, ma considerando la voce "riserva sinistri" ricalcolata nel 2010 e rapportandola a quella, parimenti ricalcolata con lo stesso criterio, presente nel 2009.

Secondo i giudici di merito, che sul punto ricalcano le osservazioni della difesa, la riserva sinistri è un valore patrimoniale complessivo per cui per misurare l'effetto economico derivante da una eventuale sottovalutazione nei relativi valori che la compongono è necessario riferirsi (non alla differenza fra l'importo della "riserva sinistri" iscritto in maniera non corretta in bilancio e l'importo veridico che si sarebbe dovuto considerare, ma) alla "variazione della riserva sinistri", cioè alla differenza fra i valori finali della voce in parola riportati nel bilancio incriminato (nel caso di specie relativo all'anno 2010) ed i valori iniziali della medesima riserva (ovvero presenti nel bilancio 2009), avendo cura di utilizzare, nella comparazione fra due medesime voci di bilancio inerenti anni diversi, per la quantificazione dei relativi valori, criteri di valutazione uniformi, come prescritto dall'art. 2423 *bis* c.c. e diversamente da quanto operato, invece, dall'accusa. Detto altrimenti, secondo i giudici di merito, se si riteneva, come sostenuto dall'accusa, che la valutazione della riserva sinistri inerente l'anno 2010 fosse stata condotta utilizzando un metodo di stima non corretto e si intendeva perciò procedere a ricalcolare il relativo importo con un nuovo e diverso metodo, analoga operazione di rivalutazione andava condotta con riferimento alla medesima voce per gli anni precedenti così che la variazione percentuale della riserva sinistri nel corso degli anni 2009 e 2010 ed il conseguente effetto sul risultato economico dell'esercizio 2010 risultasse calcolato sulla base di parametri uniformi³.

³ Nelle parole della decisione di primo grado: "La riserva sinistri è un valore patrimoniale. Per misurare l'effetto economico derivante da un'eventuale sottovalutazione nei valori patrimoniali è necessario riferirsi alla "variazione della riserva sinistri" cioè alla differenza fra i valori della riserva sinistri (cioè quelli riportati nella situazione patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2010) ed i valori iniziali della riserva sinistri (che corrispondono ai valori finali della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente, al 31/12/2009). I corretti principi contabili impongono che vi sia uniformità nei criteri di valutazione. L'art. 2423 bis cod. civ. (principi di redazione del bilancio) rileva, al punto 6) che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro". Questo significa che i valori della riserva sinistri

~~Operando~~ in questo modo, una volta cioè che i valori della riserva sinistri che concorrono a determinare la variazione della relativa voce di conto economico sono basati su metodologie e ipotesi uniformi, nel caso in esame non potrebbe sostenersi il superamento della soglia di punibilità inerente al risultato economico di esercizio. Come si legge nella decisione del giudice di primo grado, “qualora si ritenga che le ipotesi base della riserva sinistri 2010 siano non adeguate e si effettui un ricalcolo dei valori patrimoniali 2010 sulla base di altre ipotesi ritenute corrette ai fini della misurazione degli effetti economici è assolutamente necessario procedere ad un ricalcolo dei valori patrimoniali 2009 sulla base delle medesime ipotesi (essendo appunto l'effetto economico determinato dalla variazione fra le due annualità successive) ...; [operato tale ricalcolo], indipendentemente dal giudizio sulla loro correttezza, i valori della riserva sinistri riportati nel bilancio 2010 sono del tutto coerenti con i valori riportati nel bilancio 2009 in quanto basati nella sostanza sul medesimo processo di stima e sull'utilizzo dei medesimi modelli attuariali di riferimento ... se invece si ritiene che la voce patrimoniale di riserva sinistri sia inadeguata e la si riformuli, occorre ricalcolare i valori patrimoniali 2009 sulla base delle medesime ipotesi; il consulente tecnico dell'accusa] ha invece tenuto conto del valore finale (patrimoniale) della riserva sinistri ottenuto [mediante l'utilizzo di un metodo diverso da quello applicato dagli imputati], mentre ha considerato come valore iniziale quello del bilancio 2009 non ricalcolato, lavorando su valori non omogenei fra loro in quanto basati su ipotesi e modelli valutativi totalmente differenti, in violazione di legge”.

3. Una, seppur articolata, esemplificazione ragionieristica può aiutare a comprendere meglio il ragionamento dei giudici di merito e le loro conseguenze sul calcolo in ordine al superamento o meno delle soglie di punibilità. Nel conto economico delle società di assicurazione "gli oneri per sinistri di competenza" sono rappresentati da due voci come nella tabella esemplificativa che segue:

che concorrono a determinare la variazione della riserva sinistri iscritta in conto economico (ovvero la riserva sinistri al 31 dicembre 2009 e quella al 31 dicembre 2010) devono essere basati su metodologie ed ipotesi uniformi. In caso contrario la variazione della riserva sinistri ed il conseguente effetto sul risultato economico risulterebbero distorti e non correttamente misurati”.

ARCHIVIO PENALE 2020, n. 2

Sinistri pagati nell'esercizio 2010 ⁴		4.000
Variazione della riserva sinistri:		
Riserva sinistri al 31/12/2010 meno	10.000	
Riserva sinistri al 31/12/2009	<u>(9.500)</u>	500
Oneri per sinistri di competenza		<u>4.500</u>

La riserva sinistri al 31/12/2010 rappresenta dunque il debito verso gli assicurati per i sinistri non ancora pagati. In ogni bilancio, dunque, la società di assicurazione valuta (o stima) la "riserva sinistri", che viene iscritta nel passivo dello Stato patrimoniale secondo il seguente esempio:

Esempio:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Riserva sinistri	9.500	10.000

Come sopra detto, la "riserva sinistri" viene contabilmente utilizzata anche per calcolare gli "oneri relativi a sinistri di competenza 2010". Ipotizzando che negli anni successivi venga contestata la correttezza dell'ammontare della riserva sinistri al 31 dicembre 2010, sostenendo che lo stesso, anziché essere di 10.000, dovesse riportare l'importo di 13.000, allora la differenza di 3.000 (cioè 13.000 - 10.000) determina - ai fini dell'eventuale superamento delle soglie di punibilità previste per il reato di falso in bilancio - la rettifica di due voci del bilancio al 31/12/2010 e cioè:

- nello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010, la riserva sinistri deve essere di 13.000 anziché di 10.000;
- nel conto economico del 2010, l'onere per "sinistri di competenza" deve essere rettificato con un aumento di 3.000.

Di contro, secondo la tesi accolta nella decisione del giudice delle indagini preliminari e confermata dalla Corte d'appello, per calcolare la soglia del 5% sul risultato economico ante-imposte si dovrebbe ricalcolare sia la "riserva sinistri" al 31 dicembre 2010 sia la "riserva sinistri" al 31 dicembre 2009 con lo stesso criterio adottato per il calcolo della "riserva sinistri" al 31 dicembre 2010, ma con questa tecnica contabile il valore che partecipa alla determinazione della soglia del 5% è solamente la differenza tra i due ammontare e non l'importo mancante alla "riserva sinistri" iscritta nello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010.

⁴ I sinistri pagati nel 2010 possono riferirsi ai sinistri verificatisi nell'esercizio (es.: 2010) ovvero a sinistri accaduti negli esercizi precedenti, rilevati all'inizio dell'esercizio 2010, nella riserva sinistri al 31 dicembre 2009.

Ad esempio, se la riserva sinistri al 31 dicembre 2010 è stata ricalcolata - ai fini del falso in bilancio - in 13.000, la stessa "riserva" al 31 dicembre 2009 deve essere ricalcolata con lo stesso criterio utilizzato per il ricalcolo della riserva sinistri al 31 dicembre 2010: conseguentemente l'ammontare della riserva sinistri al 31 dicembre 2009 potrebbe essere di 12.200 anziché di 9.500, con la conseguenza che l'onere relativo ai "sinistri di competenza del 2010" assumerebbe la seguente espressione:

Sinistri pagati nell'esercizio 2010		4.000
Variazione della riserva sinistri:		
Riserva sinistri al 31/12/2010 ricalcolata	13.000	meno
Riserva sinistri al 31/12/2009 ricalcolata	<u>(12.200)</u>	<u>800</u>
Oneri per sinistri di competenza		<u>4.800</u>

4. Come chiaramente si comprende dagli esempi sopra richiamati, in sostanza il principio affermato nelle decisioni di merito è che quando gli artt. 2621 e 2622 cod. - nella versione risultante dal d.lg. n. 62 del 2002 e prima della riforma del 2015 - parlavano di "variazione" del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto richiamando determinati percentuali di differenziazione, non riferivano la variazione al risultato economico di esercizio o il patrimonio netto come risultante dal bilancio preso in considerazione ed i medesimi valori come risultanti dopo le correzioni intese ad espungere le falsità della comunicazione contabile, bensì richiedevano che i valori del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto del bilancio tacciato di falsità si differenziassero, a seguito delle correzioni necessarie, di una determinata percentuale dall'ammontare del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto degli anni precedenti, con l'importante precisazione che se laddove per la correzione del bilancio incriminato si fossero utilizzati determinati metodi di valutazione di singole voci, gli stessi metodi - e quindi analoghe correzioni - andavano operati con riferimento ai bilanci precedenti, così che la variazione percentuale della singole voci di bilancio tacciate di falsità nel corso di diversi anni ed il conseguente effetto sul risultato economico di esercizio fosse calcolata sulla base di parametri uniformi.

È bene precisare che tale prospettiva, adottata, come detto, con riferimento ad una contestazione di falso in bilancio operata nella vigenza di fattispecie incriminatrici che prevedevano soglie percentuali di punibilità, può essere attuale anche dopo la riforma del 2015, che come è noto ha eliminato ogni riferimento a tali livelli percentuali di variazione del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto. In ogni caso, infatti, come accennato in pre-

cedenza, anche nell'attuale versione della previsione incriminatrice è richiesto che il falso sia rilevante ovvero fuorviante per la complessiva valutazione da parte dei destinatari del bilancio e tale da rendere il bilancio non idoneo a rappresentare correttamente la situazione dell'ente collettivo cui si riferisce: orbene, nulla impedisce di ritenere che una tale falsità rilevante possa rinvenirsi (non prendendo in considerazione in valore assoluto la correzione operata con riferimento al bilancio incriminato, ma) mettendo a raffronto i valori e le voci corrette presenti nel bilancio tacciato di falsità con le medesime voci e valori presenti negli anni precedenti, sicché un mendacio rinvenuto nel bilancio dell'anno X, pur se riferito ad un ammontare patrimoniale significativo, potrebbe non essere penalmente rilevante in quanto non determina uno scostamento significativo ("una variazione" importante) rispetto agli importi riferiti alle medesime voci presenti negli anni precedenti X-1. X-2 ecc..

5. Questa tesi non ci convince affatto posto che essa non considera che non è corretto sostenere che, in caso di contestazione del reato di false comunicazioni sociali, si debbano ricalcolare le singole voci presenti nei bilanci relativi agli esercizi precedenti con i criteri utilizzati per la correzione del bilancio preso in considerazione nell'imputazione: ogni bilancio d'esercizio o consolidato è "autonomo", cioè costituisce una distinta "comunicazione sociale" e le risultanze dei bilanci precedenti concorrono a formare l'utile o la perdita dell'esercizio successivo secondo l'ammontare esposto nei bilanci antecedenti e non nell'importo ricalcolato per provvedere alla revisione del bilancio incriminato.

Rimanendo nell'ambito della vicenda di cui si è discusso e riprendendo l'esempio utilizzato nel paragrafo 3, lo schema degli "oneri per sinistri" di competenza dell'esercizio 2010 doveva essere il seguente

Sinistri pagati nell'esercizio 2010		4.000
Variazione della riserva sinistri:		
Riserva sinistri al 31/12/2010 meno	13.000	
Riserva sinistri al 31/12/2009	<u>(9.500)</u>	<u>3.500</u>
Oneri per sinistri di competenza		<u>7.500</u>

ed infatti per valutare la portata del falso presente nel bilancio relativo all'esercizio 2010 doveva essere ricalcolata solamente la "riserva sinistri al 31 dicembre 2010" (ovvero 13.000), mentre la "riserva sinistri" al 31 dicembre 2009 doveva essere mantenuta nell'importo originario di 9.500, in quanto tale

ammontare di 9.500 era stato cristallizzato nel bilancio al 31 dicembre 2009, il quale era stato approvato dall'assemblea dei soci ed era stato depositato al registro delle imprese.

Detto altrimenti, ogni bilancio è "autonomo" e non esiste una "solidarietà" nel rettificare i bilanci redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci negli esercizi precedenti, per il calcolo delle soglie di punibilità o, con riferimento all'attuale versione della normativa incriminatrice, per determinare la rilevanza o meno della falsità.

Il punto è stato esposto in maniera esemplare da una non lontana decisione della Cassazione, la quale, peraltro con riferimento all'antecedente versione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., in cui comparivano le soglie di punibilità del falso, ha affermato che "lo 'Stato Patrimoniale' è chiamato a fornire una "fotografia" del capitale dell'azienda, rappresentandone ... la situazione istantanea alla data di bilancio". Se infatti è certo che ogni singolo bilancio va sempre letto in un'ottica prospettica e deve quindi essere redatto in ossequio ai principi di continuità, di prudenza e di competenza, "proprio allo scopo di realizzare la funzione di rispecchiare, in maniera fedele, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'azienda destinata a protrarre la sua attività negli anni successivi", è altresì certo che a tale funzione il bilancio di ogni singolo anno può adempiere "solo se le informazioni societarie che hanno ad oggetto dati contabili riferibili ad entità economicamente valutabili, suscettibili di incidere sulla situazione patrimoniale dell'azienda anche negli anni di esercizio successivi a quello in cui l'entità è venuta ad esistenza, [sono]... riportate nei documenti societari che si rivolgono ai soci e al pubblico, onde consentire ai predetti destinatari di compiere consapevolmente le proprie scelte nei rapporti con l'impresa. ... Da quanto detto emerge che l'omessa ostensione di dati contabili imposti per legge, suscettibili di incidere sulla consistenza del patrimonio dell'impresa nel tempo, e quindi anche negli esercizi successivi rispetto all'esercizio in cui i valori economici sono venuti ad esistenza ... è suscettibile di integrare singoli reati istantanei di falso in bilancio, riferiti a ciascun anno di esercizio, fino al momento in cui la condotta reticente non venga a cessare"⁵.

FLAVIO DEZZANI, CIRO SANTORIELLO

⁵ Cass., Sez. V, 16 maggio 2018, n. 21672. La sottolineatura è nostra